

Associazione di Volontariato

"ABRACADABRA - progetto famiglie"

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE

L'anno 2019, il giorno 2, del mese di luglio, alle ore 21,15, presso la sede sociale di via Curiel 29 San Nicolò (PC), si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei soci dell'Associazione "ABRACADABRA - progetto famiglie", per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione del nuovo statuto sociale modificato ed integrato secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ed Integrazione della Denominazione Sociale secondo quanto disposto dall'art. 32, comma 3 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017**
- 2) Analisi attività 2019**
- 3) Varie ed eventuali**

Alle ore 21:30, risultano presenti i signori:

Luciana Guasconi

Enrica Marchionni

Gabriela Cipelli

Emanuele Ferrari

Gabriele Belforti

Maria Boccellari

Marilena Bianchini

Paola Vincini

Daniele Righi

IL Presidente dell'associazione Daniele Righi, dichiara aperti i lavori, assumendo per volere della medesima, la presidenza dell'Assemblea.

Viene eletto a segretario il sig. Emanuele Ferrari.

Il Presidente constata la presenza in assemblea di n. 9 soci su un totale di n. 15 aventi diritto.

Successivamente relaziona sulle disposizioni legislative relative al Codice del Terzo settore che hanno reso indispensabile la modifica dello statuto sociale e l'integrazione della denominazione per poter restare nell'ambito dell'associazionismo di promozione sociale. Il Presidente dà lettura delle nuove norme statutarie redatte secondo le indicazioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 che contengono anche la denominazione sociale integrata con l'acronimo ODV.

Dopo un breve dibattito lo statuto e la integrazione della denominazione vengono approvate con voto unanime dei presenti. Le norme statutarie approvate vengono allegate al verbale a formarne parte integrante.

Il Presidente comunica che, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, provvederà senza indugio alla registrazione del verbale con le norme statutarie presso il competente ufficio del registro chiarendo che il medesimo è esente dall'imposta di bollo ai sensi del comma 5 dell'Art. 82 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117. Le modifiche statutarie di adeguamento sono altresì esenti dall'imposta di registro ai sensi del comma 3 dell'art. 82 del citato decreto

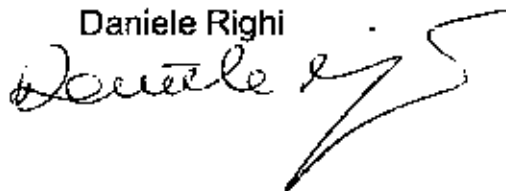
legislativo. Il presidente inoltre provvederà alla comunicazione alla Agenzie delle Entrate della variazione della denominazione sociale entro i previsti 30 giorni.

A seguire vengono prese in analisi le attività che hanno avuto luogo durante l'anno corrente, anche in relazione alle attività che potrebbero essere svolte nell'anno 2020.

Alle ore 23:30, non essendovi altro da deliberare, l'Assemblea chiude i propri lavori.

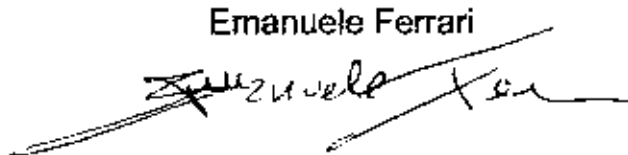
IL PRESIDENTE

Daniele Righi



IL SEGRETARIO

Emanuele Ferrari



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Piacenza
Ufficio Provinciale di Piacenza
Registrazione n. 23719
al n. 2534
Cont. gest. E. ESEITE



(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
dall' Elio MADOVANO





STATUTO dell'Organizzazione di Volontariato

ABRACADABRA **-progetto famiglie- ODV**

ART. 1

Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile, del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Organizzazione di Volontariato, senza fini di lucro, denominata: **ABRACADABRA – PROGETTO FAMIGLIE – ODV**, con sede legale nel Comune di **ROTOFRENO**

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deciso con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2

Scopi e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati finalizzate a:

- **attività culturali di interesse sociale con finalità educative;**
- **Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto delle povertà educative.**

L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà e di impegno civile ed ha come scopo:

- La tutela e la valorizzazione dei diritti dei minori nel contesto delle relazioni familiari;
- Il sostegno alle famiglie per consentire una più ampia fruizione dei diritti di cittadinanza ed una migliore qualità della vita

In particolare per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone tra l'altro di:

1



- Organizzare gruppi di sostegno e di mutuo aiuto relativi ai problemi dell'infanzia e dell'adolescenza e ai rapporti scuola/famiglia;
 - Organizzare iniziative di solidarietà rivolte alla tutela dei diritti dei minori e delle loro famiglie;
 - Organizzare iniziative per favorire l'aiuto reciproco fra genitori per poter far svolgere al meglio il loro ruolo;
 - Svolgere azione di sensibilizzazione nei confronti delle famiglie, della scuola e delle istituzioni relativamente a tematiche che sono fonte di disagio sociale, specie sul fronte giovanile;
 - Svolgere attività di sensibilizzazione verso le Istituzioni Pubbliche e collaborare con esse allo scopo del miglioramento continuo della qualità della vita scolastica e del rapporto scuola-famiglia nel comune di Rottofreno
- Aiutare ogni altra iniziativa di solidarietà idonea al conseguimento dello scopo sociale

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono essere rimborsate dall'associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.

ART. 3

Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- contributi degli aderenti
- contributi di privati
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti
- contributi di organismi internazionali
- donazioni e lasciti testamentari
- rimborsi derivanti da convenzioni
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Comitato direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di aprile. Il bilancio deve restare depositato presso la sede dell'associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione di tutti i soci.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto utile e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.



ART. 4 Membri dell'Associazione

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnano a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

ART. 5 Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dal Comitato direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.

Il Comitato direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria.

Sull'eventuale reiezione di domande, sempre motivata, si pronuncia anche l'Assemblea.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per mancato versamento della quota associativa, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito;
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statuari;

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Comitato direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intransmissibili e non rivalutabili.

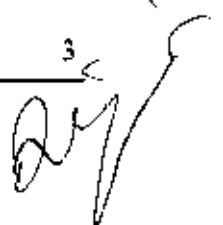
ART. 6 Diritti e doveri degli associati

I soci sono obbligati:

- ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi
- a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione
- a versare la quota associativa di cui al precedente articolo
- a prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito

I soci hanno diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione
- a partecipare all'Assemblea con diritto di voto; in particolare il socio maggiorenne ha diritto di voto per l'approvazione e la modifica dello statuto, di eventuali regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione nonché per ogni altra questione che sarà posta in discussione;
- ad accedere alle cariche associative;
- a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

3




ART. 7
Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci
- il Comitato direttivo
- il Presidente

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART. 8
L'Assemblea

L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione, è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni socio ha diritto ad un voto. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di tre deleghe.

L'assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio
- nomina e revoca i componenti del Comitato direttivo
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera l'esclusione dei soci dall'associazione;
- si esprime sulla ricezione di domande di ammissione di nuovi associati

L'assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento anticipato dell'Associazione.

L'assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Comitato direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.



ART. 9
Il Comitato direttivo

Il Comitato direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 15 (quindici), nominati dall'Assemblea dei soci. I membri del Comitato direttivo rimangono in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Comitato esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissione o altre cause, uno dei componenti il Comitato decada dall'incarico, il Comitato direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Comitato. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Comitato, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.

Al Comitato direttivo spetta di:

- nominare al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predisporre il bilancio consuntivo
- deliberare sulle domande di nuove adesioni
- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci

Il comitato direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano.

Il Comitato direttivo è convocato di regola ogni 6 (sei) mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza del Comitato direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

ART. 10
Il Presidente

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente, nominato dal Comitato direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Comitato direttivo.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato direttivo e in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Comitato direttivo per la ratifica del suo operato.

ART. 11
Gratuità delle cariche associative

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito.

ART. 12
Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale



Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

ART. 13
Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad alle norme di legge vigenti in materia di volontariato.

